

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - Denominazione e sede - E' costituita un'associazione che assume la denominazione: "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STRAIGHT EDGE". L'Associazione ha sede in Bolzano c.a.p 39100, Via S. Vigilio 72/19.

Art. 2 – Scopo, finalità e oggetto sociale - L'Associazione non persegue fini di lucro, è apolitica e apartitica. Essa ha per scopo la diffusione, l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e amatoriali, compresa l'attività didattica, come mezzo di formazione psicofisica e morale dei suoi aderenti, nonché la preparazione di persone fisiche nelle discipline sportive di: navigazione a vela, pesca sportiva, calcio a cinque, calcio, tennis, nuoto, ciclismo, mountain bike, downhill, running, free running, parkour, snowboard, backcountry, sci, sci alpinismo, sci di fondo, slittino, canoa, kayak, hydrospeed, rafting, windsurfing, surf da onda, kitesurfing, diving, immersione in apnea, arrampicata sportiva, alpinismo, canyoning, volo a vela e in tutte quelle discipline indoor/outdoor che il direttivo delibererà in futuro. Al fine di perseguire lo scopo generale, essa può intraprendere ogni attività che si rendesse necessaria o utile ed in particolare nell'ambito della gestione d'attività ludiche, ricreative o in ogni modo connesse al tempo libero, comprese tutte le attività per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive. L'Associazione ha inoltre le seguenti finalità: Attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci in relazione alla pratica delle varie discipline sportive di cui sopra. Ottenere per i propri Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione alla pratica delle varie discipline sportive di cui sopra. Favorire i propri Soci nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale di cui sopra.

Art. 3 - Colori Sociali - Il colori Sociali sono il bianco e l'azzurro.

Art. 4 - Esercizio Sociale e funzionamento - La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito. L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Qualora previsto l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.

Art. 5 - Patrimonio Sociale - Il patrimonio Sociale è formato dai contributi versati dai Soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di Associati e di terzi. Le entrate sono costituite da: **a)** quote associative annue o periodiche dei Soci; **b)** contributi ordinari o straordinari dei Soci; **c)** eventuali contributi di enti pubblici o di qualsiasi altro genere; **d)** eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 6 - Bilancio - Il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere il bilancio preventivo e il rendiconto annuale economico finanziario, una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, quindi entro il 30 di Aprile di ogni anno, da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni Associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Art. 7 - Criteri di ammissione - L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Associati. Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota Sociale. Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci - Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a tutte le attività ad essa connesse elencate all'Art. 2 del presente Statuto; hanno inoltre diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito regolamento. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua di cui all'Art. 5 lettera **a)** del presente Statuto il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenni. I Soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalla citata lettera **a)** dell'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 9 - Categorie Soci - Le categorie dei Soci sono le seguenti: **a)** Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; **b)** Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i Soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Associazione. Ciascun Socio è titolare di uguali diritti nel rapporto Associativo. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre organizzazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva, ovvero nella medesima disciplina o nel medesimo ente di promozione sportiva.

Art. 10 - Criteri di esclusione - La qualità di Socio si perde: **a)** per recesso o morte del Socio; **b)** per morosità protrattasi per almeno tre mesi; **c)** per il venir meno dei requisiti per l'ammissione; **d)** per espulsione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi Sociali. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I Soci receduti, esclusi o espulsi non hanno diritto al rimborso del contributo Sociale annuo versato. Le esclusioni di cui alle lettere **b)** e **c)** verranno sancite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Le espulsioni di cui alla lettera **d)** saranno decise con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il Socio interessato che dovrà essere formalmente convocato, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. In caso di assenza ingiustificata del Socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di espulsione. Le deliberazioni prese in materia di espulsione ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

Art. 11 - Organi dell'Associazione - Organi dell'Associazione sono: **a)** Assemblea generale dei Soci; **b)** Il Presidente; **c)** Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea - L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i Soci in regola con il versamento della quota annua. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare almeno otto giorni prima dell'adunanza, indicante il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale, quindi entro il 30 di Aprile di ogni anno, per: **a)** approvare il rendiconto economico e finanziario e il bilancio; **b)** eleggere, ogni cinque anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione (eventuali Consiglieri); **c)** deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; **d)** deliberare sull'ammontare della quota Associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie; **e)** deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata da almeno 1/3 dei membri il Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli Associati. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera: **a)** sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; **b)** sull'integrazione degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; **c)** su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; **d)** sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 14 - Convocazione e validità delle Assemblee - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio che soddisfa i requisiti riportati all'Art. 23 del presente Statuto ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Modifica dello Statuto - Per la modifica dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Presidente Assemblea - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario

e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art. 14 del presente Statuto.

Art. 17 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da Associati in regola con il pagamento della quota associativa di cui all'Art. 5 lettera **a)** del presente Statuto che abbiano raggiunto la maggiore età. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario e da altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico il Consiglio Direttivo può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Art. 18 - Competenze Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il consiglio: **a)** fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; **b)** decide sugli investimenti patrimoniali; **c)** stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione; **d)** delibera sull'ammissione dei Soci; **e)** decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione; **f)** approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei Soci; **g)** stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; **h)** fissa le date delle assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci; **i)** conferisce e revoca procedure; **l)** redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati; **m)** adotta i provvedimenti di esclusione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari; **n)** attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei Soci.

Art. 19 - Convocazione Consiglio Direttivo - Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20 - Il Presidente - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Art. 21 - Il Vice Presidente - Il vice - presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 22 - Il Segretario - Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Candidatura cariche Sociali e diritto di voto - L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. Tutti Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto ed hanno diritto a candidarsi alle cariche Sociali. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Art. 24 - Termini presentazioni candidature - Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche Sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: **a)** essere Soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati negli Art. 5, 8 e 23 del presente Statuto. **b)** non ricoprire cariche Sociali in altre Società ed Associazioni sportive.

Art. 25 - Scioglimento - L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 3/4 dei Soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 3/4 degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità simili o di utilità sociale.

Art. 26 - Controversie - In caso di insorgenza di controversie tra gli associati e l'Associazione in relazione all'applicazione, interpretazione, esecuzione del presente statuto, o comunque nei rapporti associativi le parti si obbligano a dirimere la controversia dapprima mediante rapporti diretti e nel caso la controversia permanga, rimettendola ad un collegio Arbitrale. Il collegio Arbitrale sarà formato da tre Arbitri i quali o saranno nominati unitamente dalle parti o saranno nominati dal Presidente. I tre Arbitri nomineranno tra loro il Presidente a maggioranza. Ove la maggioranza non si formi, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà designato dal Presidente dell'Associazione. Il loro lodo sarà inappellabile. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazioni competenti ove esistenti e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.